



FOGLIO INFORMATIVO relativo ai FINANZIAMENTI per il CREDITO AL CONSUMO

Sezione I – Informazioni sulla banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Monte Pruno di ROSCIGNO e di LAURINO

Società Cooperativa

Iscr. Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A159517

Sede legale in ROSCIGNO, via IV Novembre – e-mail trasparenza@bccmontepruno.it

Registro delle Imprese di SALERNO n. 115469 – Partita IVA 00269570651 – Cod. ABI 08784-1 –

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4673.0.0 e numero di codice meccanografico 8784.1 – Capitale sociale euro 734.092 e riserve euro 16.853.252, come da bilancio 2008 regolarmente approvato – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

Struttura e funzione economica

Il finanziamento (prestito) per il credito al consumo – in cui non rientrano le concessioni destinate all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà ovvero all'esecuzione di opere su un bene immobile - comporta l'erogazione di una somma (non inferiore a € 154,94 e non superiore a € 30.987,41) al cliente persona fisica (che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e quindi quale consumatore), che si impegna a restituirla mediante il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso, variabile o misto. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità.

Principali rischi (generici e specifici)

Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove contrattualmente previsto.

Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al ribasso qualora il prestito non sia a tasso indicizzato.

Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, in aumento rispetto al tasso iniziale.

Sezione III – Condizioni economiche dell'operazione

Tasso di interesse annuo **massimo**: 10,00%

Tasso di interesse annuo **massimo indicizzato**: EURIBOR 6 mesi - media 365 gg – media mese precedente + 4,00 punti (spread)

EURIBOR 6 MESI – MEDIA 365 – media mese precedente: attualmente 1,642 (media mese di aprile 2009), decorrenza 01/05/2009 – **FONTE:** valore pubblicato su “Il Sole 24 Ore”.

Tasso annuo massimo per interessi di mora: 2 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora

Modalità di calcolo degli interessi: formula matematica i cui elementi sono rappresentati dall’ammontare del capitale erogato, dal tempo di durata del rimborso secondo l’anno civile e dalla misura del tasso di interesse.

Importi massimi di spese e commissioni

- *per istruttoria:*

persone fisiche

0,50% del fido
 minimo € 25,00 e massimo € 250,00

persone giuridiche

1,00% del fido
 minimo € 100,00 e massimo € 500,00

- *per comunicazioni (comprese quelle periodiche ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93), oltre rimborso spese postali:* € 2,80

- *per estinzione anticipata:* 1,00% calcolato sul capitale residuo

- *rimborso spese per consegna informazione precontrattuale:* € 2,00

- *per incasso rata:* € 1,55

Imposte e tasse (bolli, ecc.), se dovute: a carico del cliente

TAEG (tasso annuo effettivo globale): 7,59% calcolato su capitale figurativo di € 10.000,00, per la durata di anni 3, con rata mensile, tasso nominale 7,00%, spese di incasso rata di € 1,55

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: appena dopo la completa formalizzazione del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.

Rimborso: rateale, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, secondo il piano di ammortamento concordato.

Estinzione anticipata: pagamento di una commissione calcolata sul capitale anticipatamente rimborsato.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine: in determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovuto.

Reclami: per eventuali contestazioni, il cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman bancario.

Modifica delle condizioni economiche: facoltà della banca di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente il tasso (i punti di maggiorazione per quelli indicizzati), nonché ogni altro prezzo e condizione economica praticati, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Foro competente di eventuali controversie: il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Tasso di interesse annuo: corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa

Tasso indicizzato: tasso di interesse il cui valore varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione.

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Penale ritardato pagamento: risarcimento per i danni derivanti dal ritardato pagamento.

Istruttoria: analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione del finanziamento.

Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

~~*Comunicazione periodica:*~~ *Comunicazioni ex artt. 118 e 119 d. lgs. 385/93:* i) comunicazione delle eventuali modifiche unilaterali da parte della banca delle condizioni contrattuali (art. 118); ii) comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, al fine di fornire informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (art. 119).

TAE: tasso annuo effettivo globale del finanziamento, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.

Data, maggio 2009